

Cass. pen. Sez. III, Sentenza 15 Febbraio 2019, n. 7163.


Applicazione della pena su richiesta delle parti- violenza sessuale- pena accessoria- rapporto di specialità.

1. « L'art. 609 nonies c.p., comma 2, prevede che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. ».

Con la pronuncia *de qua*, la terza sezione della Suprema Corte affronta il tema dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, nel caso in cui sia intervenuta una condanna per il reato di cui all'art. 609 quater, comma 4, c.p.

La Corte, chiamata ad esprimersi sul tema, valorizza l'esigenza di protezione del minore cosicchè ritiene che l'art. 609 nonies, comma 2, c.p., che prevede l'applicazione di diritto della pena accessoria *de qua* in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, sia norma speciale che prevale sul disposto dell'art. 445 c.p.p.

Infatti, l'art. 6089 nonies c.p. rende obbligatoria per i reati di violenza sessuale l'irrogazione di pene accessorie come quella dell'interdizione perpetua dagli incarichi in strutture ove vi possano essere contatti con soggetti minori.



SENTENZA

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Bari con sentenza di patteggiamento 25 ottobre 2017 ha applicato a R.M. la pena concordata di anni 2 di reclusione, per il reato di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4. Commesso il (OMISSIS).

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge (art. 609 nonies c.p., comma 2) per avere il Tribunale ommesso di applicare le pene accessorie previste dall'art. 600 nonies c.p., comma 2, secondo il quale all'applicazione della pena su richiesta delle parti consegue l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Secondo il P.G. ricorrente le pene accessorie sono sempre obbligatorie, anche nelle ipotesi di pena inferiore ai due anni, in deroga alla regola generale dell'art. 445 del cod. proc. pen..

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, in persona del Sostituto procuratore Generale Paola Filippi, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

L'art. 609 nonies c.p., comma 2, prevede che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Questa disposizione, specifica per il delitto in oggetto (art. 609 quater c.p.), prevale sulla generale disposizione dell'art. 445 c.p.p., comma 1 ("L'art. 609-nonies c.p. deroga alla regola generale di cui all'art. 445 c.p.p., rendendo obbligatoria per i reati di violenza sessuale, anche in caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, l'irrogazione delle pene accessorie ivi indicate" Sez. 3, n. 17189 del 02/03/2016 - dep. 27/04/2016, M, Rv. 26663501).

La sentenza deve, quindi, annullarsi senza rinvio, con la diretta irrogazione, da parte di questa Corte, della pena accessoria, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. L), (Vedi, Sez. 6, n. 3253 del 21/01/2016 - dep. 25/01/2016, P.G. in proc. Rebai, Rv. 26650101).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, che dispone.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.